



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 24 FEBBRAIO 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

RECLAMO N. 62 della società A.S.D. PETILIA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 14.01.2009 (Squalifica calciatore VENTURINO Davide fino al 13.05.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

La reclamante si duole della decisione di cui in epigrafe relativa al proprio tesserato Venturino Davide che a detta della società l'autore del comportamento posto a danno dell'arbitro è stato tenuto dal calciatore Andali Mirko e non dal Venturino;
L'arbitro nel corso dell'audizione a chiarimenti ha, al contrario, confermato integralmente il contenuto del rapporto ribadendo la responsabilità del calciatore Venturino Davide, riconosciuto tra l'altro anche nelle foto che gli venivano esibite, prodotte dalla società reclamante;
rilevato, altresì, che appare conforme a giustizia operare una riduzione sulla sanzione inflitta al calciatore Venturino Davide in considerazione dell'entità e delle modalità dei fatti ascrittigli;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore VENTURINO Davide fino all'11 MARZO 2009;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE |

**RECLAMO N. 67 della società A.S.D. CALABRICATA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 21.01.2009 (Inibizione Sig. GALLO Antonio fino al 28.02.2009, squalifica massaggiatore PLACIDA Walter fino al 30.06.2009, squalifica calciatore FALESE Antonio fino al 30.06.2010).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della società reclamante;  
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

## RILEVA

Le doglianze della Società A.S.D. Calabricata vertono sui provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo Territoriale (pubblicati sul C.U. n.37 del 21.01.2009 della Delegazione Provinciale di Catanzaro) nei confronti dei propri tesserati successivamente indicati:

1. GALLO ANTONIO, DIRIGENTE (INIBIZIONE FINO AL 28.02.2009).

Il direttore di gara afferma nel proprio rapporto e nel relativo supplemento che:

- al 40° del II tempo, il dirigente Gallo Antonio, dopo essere stato allontanato dalla panchina per reiterate proteste verso le decisioni arbitrali, preferiva nei confronti del direttore di gara frasi offensive, ritardando l'uscita dal terreno di gioco;
- al termine della gara, lo stesso dirigente si avvicinava all'arbitro e gli rivolgeva frasi ingiuriose e volgari.

La Società A.S.D. Calabricata sostiene che il soggetto resosi responsabile dei fatti suddetti sia da individuarsi non nel dirigente Gallo bensì nel presidente della medesima società Bertucci Moreno e che, pertanto, l'arbitro sarebbe incorso in uno scambio di persona.

Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, dopo aver preso visione della foto di Gallo Antonio apposta sulla fotocopia del relativo documento di identità (esibito dalla reclamante), ha rilevato di essere certo che il dirigente Gallo sia stato l'autore dei fatti menzionati poc'anzi.

Relativamente all'entità della sanzione irrogata al suddetto tesserato dal Giudice di I grado, l'adita Commissione ritiene di doverla confermare.

2. PLACIDA WALTER, MASSAGGIATORE (SQUALIFICA FINO AL 30.06.2009).

Il direttore di gara dichiara nel rapporto a sua firma che, al termine dell'incontro, il massaggiatore Placida Walter gli rivolgeva pesanti ingiurie e minacce ed, inoltre, tentava di colpirlo con calci e pugni, senza tuttavia riuscire nel proprio intento per il pronto intervento dell'assistente di parte del Soveria Simeri, Grande Antonio.

Il suddetto ufficiale di gara, dopo aver visionato la foto di Placida Walter apposta sulla fotocopia del relativo documento di identità (esibito dalla reclamante), ha confermato quanto dichiarato nel rapporto, nell'assoluta certezza che il massaggiatore Placida sia stato l'autore dei fatti suesposti.

In riferimento all'entità della sanzione irrogata al Placida dal Giudice di I grado, l'adita Commissione ritiene di doverla confermare.

3. FALESE ANTONIO, CALCIATORE (SQUALIFICA FINO AL 30.06.2010).

Nel rapporto arbitrale e relativo supplemento si legge che:

- al 51° del II tempo, il calciatore Falese Antonio veniva espulso per avere sputato ad un avversario, colpendolo sulla guancia dx, mentre il gioco era in svolgimento in altra parte del campo;
- al termine della partita, mentre il direttore di gara rientrava negli spogliatoi, il Falese gli rivolgeva pesanti offese e lo colpiva con un calcio al tallone sx che gli procurava un momentaneo dolore.

L'arbitro ha dichiarato a questa Commissione di essere certo che Falese Antonio si sia reso responsabile di aver sputato all'avversario; inoltre, dopo aver visionato la foto del Falese apposta sul relativo documento di identità (esibito in fotocopia dalla reclamante), il direttore di gara ha affermato di essere certo che lo stesso calciatore sia stato l'autore dell'atto di violenza e delle offese nei suoi confronti.

Per quanto concerne la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure al Falese, appare conforme a giustizia ridurla al 31.03.2010;

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore FALESE Antonio fino al 31 MARZO 2010;

conferma nel resto;

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO N. 78 della società F.C. LAPPANO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 97 del 12.02.2009 (Ammenda di € 120,00, squalifica calciatore MARANO Massimiliano per SEI gare, squalifica calciatore GARRITANO Pietro per DUE gare).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Rilevato che il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda nonché la squalifica del calciatore Garritano Pietro sono inammissibili in violazione dell'art. 45, comma 3 lettere a) e d) del C.G.S.;  
rilevato che il calciatore Marano Massimiliano si è reso responsabile di quanto emerge dagli atti ufficiali, ma comunque, appare congruo modificare la sanzione inflitta al calciatore;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugnano l'ammenda di € 120,00 e la squalifica al calciatore Garritano Pietro;  
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MARANO Massimiliano a QUATTRO giornate;  
Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 79 della società A.S. ISONZO CALCIO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 dell' 11.02.2009 (Ammenda di € 120,00, squalifica massaggiatore MAZZOCCA Giuseppe fino al 11.03.2009, squalifica calciatore PAONESSA Andrea fino al 15.05.2009, squalifica calciatori ALI' Davide, GIGLIO Damiano, MAZZOCCA Francesco e SIVORI Simone per TRE gare).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la ricorrente;

RILEVA

La reclamante lamenta l'assoluta infondatezza degli addebiti mossi ai propri tesserati e sostenitori;  
I fatti sono narrati dall'arbitro nel supplemento di rapporto in modo circostanziato, tale quindi da non dare adito a dubbio alcuno sulla loro fondatezza e sulle responsabilità conseguenti;  
Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità delle sanzioni irrogate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 80 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 04.02.2009 (Omologazione del risultato della gara Olicentro – Casciolino 2007 del 18.01.2009).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

In primo grado la società Casciolino 2007 aveva lamentato la posizione irregolare – nella gara in epigrafe – dei calciatori Casalnuovo Damiano, Migliano Onofrio e DE FAZIO Domenico;  
il giudice di primo grado argomentava che i calciatori Casalnuovo e Migliano erano regolarmente tesserati per la società Olicentro, potendo quindi prendere parte alla gara e che De Fazio invece non aveva diritto a disputarla in quanto non ancora tesserato alla data di effettuazione della stessa. Aggiungeva tuttavia – muovendo dalle risultanze del rapporto di gara dell'arbitro – che il calciatore da ultimo citato non aveva preso parte alla gara pur essendo presente in distinta;  
Non si configurava così la sua posizione irregolare e la conseguente sanzione della perdita della gara a carico della società Olicentro;  
Per quanto sopra rigettava il reclamo per la parte relativa alla richiesta della sanzione di cui sopra;  
L reclamante appella le decisione sostenendo che il calciatore De Fazio ha in effetti disputato la gara sostituendo un compagno al 37° minuto del secondo tempo;  
L'arbitro sentito a chiarimenti ha affermato che il calciatore De Fazio ha preso certamente parte alla gara per come sostenuto dalla società Casciolino 2007;

Ha precisato che solo per una mera dimenticanza ha ommesso di trascrivere in rapporto la sostituzione che la ha riguardato; Alla luce delle dichiarazioni rese dall'arbitro il reclamo è pertanto da ritenersi fondato; la posizione del calciatore De Fazio era irregolare e tale quindi da inficiare l'esito della gara;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, irroga alla società OLICENTRO la punizione sportiva della perdita della gara (Olicentro – Casciolino 2007 del 18.01.2009) con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO N. 81 della società A.C.S. ACCADEMIA DEL CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere M. di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 dell' 11.02.2009 (Squalifica calciatore OSSO Guido per SEI giornate – di cui una per doppia ammonizione).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

Che dagli atto ufficiali risulta che il calciatore Osso Guido (Accademia del Calcio) si è reso responsabile di un atto di modestissima violenza;  
rilevato che la sanzione irrogata dal giudice di prime cure appare adeguata e congrua all'entità ed alle modalità dei fatti ascritti al tesserato;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 82 della società A.S. FORTITUDO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°34 del 04.02.2009 (Squalifica Sig. SCULCO Francesco fino al 31.03.2009).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante;

RILEVATO

Che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al Sig. Sculco Francesco appare congrua ed adeguata alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 83 della società U.S. PRAIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°101 del 19.02.2009 (Squalifica calciatore VADALA' Vincenzo per QUATTRO giornate).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

Che il calciatore Vadalà Vincenzo si è reso responsabile di comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale nonché ingiurioso nei confronti di Organi Federali;  
che, inoltre, ha colpito con un calcio la porta dello spogliatoio arbitrale;  
rilevato che la sanzione inflitta del Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi